

IL DIRIGENTE

VISTI

- a. il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs n. 59/05;
- b. l’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai sensi del quale sono a carico del gestore le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all’istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli;
- c. il D.M. 24 aprile 2008 e il D.M. n. 58 del 06/03/2017, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- d. il regolamento n. 12, “Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, approvato con DGR 22 ottobre 2011, n. 612 e s.m.i.;
- e. la DGR 10 settembre 2012, n. 478 e s.m.i., che attribuisce la competenza in materia di A.I.A. alle UU.OO.DD. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema;
- f. il D.D. n. 925 del 06/12/2016 della Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - U.O.D.13 che ha aggiornato le linee guida A.I.A.;
- g. il D.D. n. 232 del 12/11/2019 della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, con cui si prorogano fino al 31/12/2021 le convenzioni stipulate dalla Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema con l’Università degli Studi del Sannio, la Seconda Università degli Studi di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” per assistenza tecnica nelle istruttorie A.I.A.;
- h. il D.D. n. 37 del 23/02/2011 e s.m.i.

PREMESSO

- a. che con D.D. n. 37 del 23/02/2011 e s.m.i. è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) alla società Proteg S.p.A. per l’impianto IPPC 6.5 sito in Caivano (NA) SS. Km. 16+460 località Pascarola;
- b. che con note acquisite al prot. 225959 del 01/04/2015, al prot. 536062 del 03/08/2016 e al prot. 242336 del 03/04/2017, la società ha presentato istanze di modifica non sostanziale per l’impianto in oggetto riguardanti:

- modifica 1): impianto di raffinazione grasso cat.3; nuova linea trattamento sottoprodotti animali cat.3;
- modifica 2): impianto di abbattimento reparto lavorazione sottoprodotti animali cat.3;
- modifica 3): inserimento nell’AIA della gestione degli scarichi idrici della porzione di fabbricato adiacente;

- c. che per le suddette modifiche, decorsi 60 giorni dalla presentazione dell’istanza si è consolidata l’autorizzazione per silenzio assenso;
- d. che agli atti della scrivente UOD non è pervenuto alcun riscontro sull’effettiva realizzazione delle suddette modifiche e, di conseguenza sull’attuale lay-out dell’impianto;
- e. che era necessario verificare la corrispondenza tra il progetto autorizzato con D.D. n. 37 del 23/02/2011 (e successivamente modificato) e lo stato di fatto attuale dell’impianto, nonché il rispetto delle prescrizioni autorizzatorie;
- f. che, con nota prot. 571906 del 26/09/2019, al fine di poter fare le proprie valutazioni sulla corrispondenza tra il progetto autorizzato con D.D. n. 37 del 23/02/2011 (e successivamente

modificato) e lo stato di fatto attuale dell'impianto, nonché sul rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, questa UOD ha chiesto alla società di presentare una relazione tecnica giurata a firma di tecnico abilitato, dalla quale risultasse:

- lo stato di realizzazione delle modifiche e/o l'eventuale rinuncia alle stesse;
- il lay-out attuale dell'impianto.

RILEVATO che la società con nota acquisita al prot. 546611 del 13/09/2019 ha trasmesso la suddetta documentazione;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota acquisita agli atti con prot. 170349 del 23/03/2020 ha chiesto chiarimenti e integrazioni e segnatamente:

- nuova proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo;
- nuova proposta di Rapporto Tecnico, corrispondente allo stato attuale dell'impianto;
- chiarimenti in merito alla modifica non sostanziale relativa alla realizzazione di un impianto di raffinazione del grasso animale di cat. 3, non inclusa nella perizia giurata;
- chiarimenti in merito all'adeguamento dell'impianto di prevenzione e protezione incendi, a seguito delle modifiche realizzate, nonché in merito al rispetto delle linee guida di cui alla DGR 223/2019.

DATO ATTO

a. che la Proteg S.p.A. ha riscontrato quanto richiesto con nota PEC del 29/06/2020;

b. che l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con nota PEC del 27/07/2020 ha trasmesso il Rapporto Tecnico definitivo che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che consta del rapporto tecnico dell'impianto di pag. 78 e del piano di monitoraggio e controllo di pag. 45;

c. che con nota acquisita al prot. 458110 del 02/10/2020, la società ha trasmesso le ricevute dell'avvenuto versamento delle tariffe istruttorie relative alle modifiche non sostanziali formalizzate col presente atto.

RITENUTO di aggiornare, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, il decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 37 del 23/02/2011 rilasciato alla società Proteg S.p.A. per l'impianto IPPC 6.5 sito in Caivano (NA) SS. Km. 16+460 località Pascarola.

Sulla base dell'istruttoria effettuata, avvalendosi del supporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento, dott. Bernardino Limone, che attesta che, in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della vigente normativa in materia, situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali,

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato

1. **di aggiornare**, conformemente alle risultanze istruttorie e per quanto considerato, il decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 37 del 23/02/2011 rilasciato alla società Proteg S.p.A. per l'impianto IPPC 6.5 sito in Caivano (NA) SS. Km. 16+460 località Pascarola;

2. **di precisare** che la presente autorizzazione è rilasciata sulla base della documentazione progettuale presentata dalla società ed acquisita al prot. 546611 del 13/09/2019 e successivamente integrata;

3. **di precisare** che il gestore nell'esercizio dell'impianto di cui al punto 1 dovrà rispettare tutto quanto indicato nell'allegato rapporto tecnico dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", a firma del Prof. Antonio Forcina, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nonché adeguarlo alle prescrizioni ivi contenute, finalizzate ad assicurare un elevato livello di protezione ambientale e dovrà garantire quanto segue:

3.1 per le emissioni in atmosfera il non superamento dei limiti obiettivo indicati nella tabella C1 (pag. 20 del Rapporto Tecnico);

3.1.1 eventuali superamenti dei su indicati valori, contenuti sempre ed inderogabilmente nei limiti di legge, vanno giustificati e segnalati tempestivamente a questo Settore e all'ARPAC, indicando, altresì, le tecniche che si intendono adottare per rientrare nei valori emissivi dichiarati. I tempi di rientro non devono superare i 60 giorni solari dalla data di rilevamento del superamento;

3.1.2 la società dovrà inoltre attenersi a tutto quanto indicato al punto E.1 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

3.2 per l'acustica il rispetto dei valori limite di emissione e immissione previsti dalla zonizzazione acustica, con riferimento alla legge 447/95 ed al DPCM del 14 novembre 1997, nonché di tutto quanto previsto al punto E.5 del Rapporto Tecnico allegato al presente provvedimento e nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

3.3 per gli scarichi idrici, il rispetto dei parametri fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n.152/2006, per scarichi in corpo idrico superficiale, nonché di tutto quanto indicato al punto E.2 del rapporto tecnico allegato al presente provvedimento e nel piano di monitoraggio e controllo;

4. **di precisare** che il gestore dell'impianto dovrà effettuare i controlli delle emissioni per le varie matrici ambientali inquinanti secondo le modalità e la tempistica indicate nel piano di monitoraggio allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nonché effettuare specifici controlli, ogni cinque anni per le acque sotterranee e ogni dieci anni per il suolo, ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 bis D.L.gs 152/06. L'ARPAC dovrà effettuare i controlli previsti nel rapporto tecnico e gli accertamenti di cui all'art. 29 decies comma 3 secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

5. **di precisare**, in relazione all'esercizio dell'impianto, che il gestore è responsabile unico della conformità di quanto complessivamente dichiarato in atti, sia allegati all'istanza sia successivamente integrati, nonché per eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente;

6. **di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione, laddove non sostituito dall'A.I.A.;

7. **di precisare** che la presente autorizzazione non esonera la società da tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in presenza di eventuali contaminazioni;

8. **di prescrivere** che, entro dieci giorni dal rilascio del presente provvedimento, il gestore, ai sensi della legge 1 dicembre 2018, n. 132, laddove non l'abbia già fatto, predisponga un "Piano di emergenza interna", trasmettendo al Prefetto territorialmente competente tutte le informazioni utili per l'elaborazione del "Piano di emergenza esterna", previsto al comma 5° dell'art. 26 – bis della medesima Legge;

9. **di prescrivere** che la società trasmetta, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, gli esiti della procedura di screening di cui al D.M. 15 aprile 2019, n. 95 e, qualora risulti che sussistono i presupposti richiesti dalla normativa per la relazione di

riferimento, di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del D.Lgs152/06 e s.m.i., la stessa dovrà essere presentata entro i successivi 12 mesi. Verifiche in sito di quanto argomentato a sostegno di quanto dichiarato dalla società, dovranno essere effettuate dall'ente di controllo di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.lgs. 152/06, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA, nel triennio successivo alla citata dichiarazione;

10. **di prescrivere** che, entro dieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, la società trasmetta a questa UOD il parere favorevole dei Vigili del Fuoco rispetto all'attuale configurazione dell'impianto e l'eventuale aggiornamento del CPI;

11. **di dare atto** che il presente provvedimento perderà efficacia, in caso d'informativa antimafia positiva;

12. **di demandare** all'A.R.P.A.C. l'esecuzione dei controlli ambientali previsti dall'art. 29-*decies*,c. 3, D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., secondo la tempistica indicata nell'allegato Piano di monitoraggio;

13. **di precisare** che nelle more dell'emanazione di apposito provvedimento da parte della Regione Campania, di adeguamento a quanto previsto dal D.M. 58 del 06/03/2017, le tariffe di controllo A.I.A. dovranno essere versate secondo le indicazioni di seguito riportate:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, anche in mancanza di controlli in loco, nella misura minima prevista dal D.M. 24/04/2008, pari a euro 1.500 (tale tariffa dovrà eventualmente essere rimodulata, ai sensi del D.M. 58/2017, quando la Regione Campania emetterà apposito provvedimento);
- i gestori di nuovi impianti dovranno versare la suddetta tariffa prima della comunicazione prevista dall'art. 29 *decies* comma 1 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in caso di controlli in loco, l'importo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC sulla base delle fonti emissive individuate anche previa preliminare verifica in sito;
- ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 58/2017, per i controlli in loco la tariffa dovrà essere versata entro 60 giorni dalla notifica della relazione di cui all'articolo 29-*decies* , comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

14. **di precisare** che le suddette somme dovranno essere versate sul c/c postale n.21965181 intestato a Regione Campania – Servizio Tesoreria – Napoli, oppure tramite bonifico bancario sull' IBAN IT38 V030 6903 4961 0000 0046 030, con la seguente causale: "tariffa controllo AIA" e la società dovrà trasmettere in originale a questa UOD, e in copia all'ARPAC, la ricevuta del versamento della somma di cui al punto precedente;

15. **di precisare** che la società ha l'obbligo di comunicare a questa UOD, al Comune di Caivano (NA), nonché all'ARPAC i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti con la presente autorizzazione;

16. **di precisare** che il presente provvedimento non ha valenza di rinnovo e/o riesame e pertanto alla scadenza di cui all'art. 29 *octies* D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la società dovrà presentare apposita istanza di riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, ai sensi della normativa vigente;

17. **di dare atto** che qualora la società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il gestore dovrà comunicarlo a questa UOD, ai sensi dell'art. 29 *nonies* D. Lgs. 152/06;

18. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 29 *decies*, comma 2 D.Lgs. 152/06, sarà messa a disposizione del pubblico, tramite pubblicazione sul sito Web o presso gli uffici di questa UOD, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché aggiornamenti della stessa e i risultati del controllo delle emissioni;

19. **di dare atto** che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, è fatto obbligo al gestore di attenersi a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché alla normativa regionale e alle pertinenti MM.TT.DD. di settore;

20. **di notificare** il presente provvedimento alla Proteg S.p.A.;

21. **di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Caivano (NA), all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli, alla Città Metropolitana di Napoli, all'ASL NA2 NORD, all'Ente Idrico Campano, al Consorzio ASI di Napoli, e all'Università degli Studi di Napoli "Parthenope";

22. **di inviare** il presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al Portale Regionale per la pubblicazione nella sezione "Regione Campania Casa di Vetro".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dott. Antonio Ramondo